

CONSIGLIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
I convocazione
14a Seduta

Estratto del verbale della seduta pubblica del 09/12/2020

Presiede il Vice Sindaco metropolitano **FAUSTO TINTI**

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti in Videoconferenza -secondo quanto previsto dal D.L. 18 del 17 marzo 2020, Art. 73 e come disposto nell'Atto Sindacale PG n.16630/220 del 1903.2020- i Consiglieri

TINTI FAUSTO
SETA ERIKA()**
SANTONI ALESSANDRO()**
FERRI MARIARAFFAELLA
LELLI LUCA
MONESI MARCO (*)
RUSCIGNO DANIELE
VERONESI GIAMPIERO

EVANGELISTI MARTA
MENGOLI LORENZO
PALUMBO ADDOLORATA
GNUDI MASSIMO
LEMBI SIMONA
PERSIANO RAFFAELE
SANTI RAFFAELLA
VIRGINIO MEROLA (*)

Presenti n.13

(*) = presente presso la Città metropolitana – Via Zamboni 13, Bologna - collegato in Videoconferenza.

(**) = assente giustificato

Scrutatori **FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, PALUMBO ADDOLORATA**
Partecipa il Segretario Generale **ROBERTO FINARDI (*)**

omissis

DELIBERA N.37 - I.P. 4044/2020 - Tit./Fasc./Anno 2.1.6.0.0.0/4/2020

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA

U.O. SOCIETA'

Stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città metropolitana di Bologna di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019 e approvazione Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017.

DISCUSSIONE

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Passiamo all'oggetto numero 5, illustra il consigliere Veronesi.

Prego, consigliere Veronesi.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI

Grazie, Vicesindaco.

Intanto voglio ringraziare anche qui nuovamente i tecnici per avermi parzialmente sostituito in Commissione.

Dunque, detto questo, passando al punto.

L'articolo 20, del decreto legislativo 175 del 2016, che poi è come ben sapete il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui vengono detenute partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, laddove ovviamente ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione e fusione o eventualmente anche soppressione mediante la messa in liquidazione o la cessione.

In attuazione di questo obbligo la Città Metropolitana di Bologna redige il documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette alla data del 31 dicembre 2019, dando atto che si è scelto di rendere conto analogamente a quelli che sono stati i precedenti provvedimenti anche di variazioni, eventualmente, diciamo verificatesi successivamente a tale data, al fine di dare anche ai Consiglieri un'informazione più completa e nel contempo maggiormente così aderente alla realtà.

Inoltre si ricorda che analogamente al provvedimento precedente, approvato da questo Consiglio nel dicembre 2019, la formulazione normativa che è contenuta nella legge di bilancio 2019 statuisce che le posizioni inerenti la revisione periodica non si vadano ad applicare a quelle società a partecipazione pubblica...

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Veronesi stacca il video che liberiamo un po' di Wi-Fi perché va e viene.

Io non sento più nulla, voi sentite?

CONSIGLIERA LEMBI

No, nulla.

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Veronesi non abbiamo sentito nulla dal momento in cui ti ho detto "Stacca il video".

Bisognerebbe che riprovassi, per piacere.

Veronesi non ti sentiamo più.

Giampiero, non ti sentiamo più, nonostante tu abbia il microfono aperto.

È un problema tecnico con Veronesi.

Veronesi chiamami al cellulare che ti metto in vivavoce.

Giampiero, non ti sentiamo.

Giampiero, ci senti tu? Dacci un cenno se ci senti; secondo me non ci sente neanche proprio, lo vedo

che va avanti imperterrito.

Lo chiamiamo. Il telefono è occupato?(inc)

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI

Mi sentite adesso?

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Sì.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI

Mi scuso. Dove ci siamo persi? A che punto?

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

All'inizio.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI

Ah, cioè io ho continuato!

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Mi dispiace, Giampiero, ma abbiamo provato di tutto.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI

Non preoccupatevi. Avete perfettamente ragione.

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Prego, prego, vai.

CONSIGLIERE DELEGATO VERONESI

Cerco di partire da capo.

L'articolo 20 del decreto legislativo 175 del 2016 che come ricorderete è il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubbliche, prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di effettuare annualmente entro il 31/12, con un provvedimento proprio, quella che è l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono delle partecipazioni dirette o indirette andando a predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o anche soppressione mediante la messa in liquidazione o la cessione.

In attuazione di questo obbligo previsto anche dal decreto la Città metropolitana di Bologna redige un documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette alla data del 31 dicembre 2019 dando atto che si è scelto appunto di rendere conto analogamente ai

precedenti provvedimenti anche di variazioni che sono intervenute successivamente a questa data al fine di fornire un'informazione più completa anche ai Consiglieri e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Inoltre si ricorda che analogamente al provvedimento precedente, approvato da questo Consiglio, con una delibera del dicembre 2019, la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, stabilisce che le disposizioni inerenti la revisione periodica non si applicano alle società a partecipazione pubblica, costituita dai gruppi di azione locale, è il caso appunto del GAL dell'Appennino bolognese, che ha partecipato dalla Città Metropolitana ed è escluso dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata appunto dall'articolo 20.

Vi preciso anche con riferimento agli esiti della ricognizione delle partecipazioni che nel corso del 2019 non sono state costituite nuove società e né si è proceduto a partecipare a società già costituite, né ci sono state nuove modalità di gestione di servizi pubblici locali e non è stata neppure rilevata la necessità di ulteriori dismissioni o piani di riassetto per la razionalizzazione di società e, quindi, si tratta di una ricognizione in linea e in continuità con le precedenti revisioni periodiche effettuate con riferimento alla situazione al dicembre '18 e dicembre '17 e con la revisione straordinaria tutte approvate da questo Consiglio.

Si dà pertanto atto dello stato di attuazione della revisione periodica di cui alla delibera che vi ho citato del dicembre 2019 ed evidenziamo quindi, per quanto riguarda ATC S.p.A. in liquidazione la relativa procedura di liquidazione tuttora in corso, per Bologna Fiere con specifico riferimento agli interventi di razionalizzazione relativi alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a cinque, caldeggiati dalla Città Metropolitana per cui era anche stato inviata una comunicazione, allo stato non abbiamo avuto riscontro.

Ricordo comunque che la Città Metropolitana non detiene sulla società né un controllo solitario, né un controllo condiviso.

Per quanto riguarda Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione, sulla quale in Commissione penso se il mio ricordo è corretto si sia anche approfondito qualcosa.

Con delibera dell'assemblea straordinaria del 31 luglio 2018 i soci all'unanimità hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società, ponendola in liquidazione con effetto dal 25 settembre 2018 e nominando di conseguenza un liquidatore.

La procedura di liquidazione do atto è attualmente ancora in corso.

Per quanto riguarda Interporto Bologna si evidenzia che allo stato analogamente ai precedenti provvedimenti di revisione periodica al tavolo interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo territoriale per il polo funzionale dell'Interporto Bologna è ancora in corso di discussione la relativa bozza.

Le partecipazioni dirette della Città metropolitana sono 12 di cui due in liquidazione (ATC e Finanziaria Bologna Metropolitana), non abbiamo partecipazioni indirette.

Tutte le altre società non in liquidazione vengono invece mantenute ad ogni buon fine ricordo le motivazioni del relativo mantenimento.

Per quanto riguarda l'aeroporto Marconi di Bologna rappresenta ovviamente per il territorio bolognese un'infrastruttura fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico del territorio, svolge evidentemente un

servizio di interesse generale.

Per quanto riguarda Area Blu la società costituisce la modalità attraverso la quale vengono svolte delle attività proprie dell'Ente sul modello organizzativo dell'in house providing come risulta dai disciplinari di affidamento che sono in scadenza al 31 dicembre 2021 e anche qui il mantenimento risulta indispensabile in quanto la società svolge delle attività strumentali a favore degli Enti soci e quindi della Città Metropolitana.

Per quanto riguarda l'autostazione di Bologna svolge anch'essa un servizio di interesse generale fondamentale per il territorio relativo alla gestione della stazione del terminal di arrivi e partenze di tutti gli autoservizi pubblici di linea in concessione, facenti capo alla città di Bologna.

Per quanto riguarda Bologna Fiere l'attività svolta è espressamente previsto dall'articolo 4 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Inoltre come ho avuto modo di ricordare si è proposta una riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nove a cinque, in continuità con le precedenti revisioni periodiche.

Per quanto riguarda il CAB il mantenimento della partecipazione è connesso al servizio pubblico è assicurato dalla stessa e quindi ha carattere di interesse generale nella gestione dell'infrastruttura e l'attività svolta da questa società produce un servizio di interesse generale che certamente rientra nel novero di cui all'articolo 4 del Testo Unico.

Per il GAL dell'Appennino bolognese come ho già detto non rientra nella revisione periodica ai sensi di legge ma si è reso opportuno dare comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 175 del 2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi che deve essere strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per quanto riguarda Interporto Bologna l'attività svolta viene ricondotta nell'ambito della previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b) del Testo Unico. (inc.) la partecipazione consente una razionalizzazione una gestione una fornitura del servizio di connettività sulla rete regionale a banda larga delle Pubbliche Amministrazioni ai sensi della legge regionale 11 del 2014, è una partecipazione indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Per quanto riguarda SRM ha la proprietà di beni strumentali all'esercizio del trasporto pubblico di competenza metropolitana e comunale. Il mantenimento di questa partecipazione risulta indispensabile perché svolge un'attività strumentale allo svolgimento di funzioni proprie della Città metropolitana, per quanto concerne TPER l'attività svolta dalla società rientra nell'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale quindi rientra anche nel novero di quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del Testo Unico ed è rivolto al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Concludendo si ritiene di approvare lo stato di attuazione della revisione periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città Metropolitana di cui alla delibera del Consiglio metropolitano 70 del dicembre 19 nonché il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni al 31/12/19 in corretto adempimento delle previsioni di cui agli articoli 20 e 26 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica che fornisce un ulteriore impulso per la prosecuzione dei processi volti da una parte alla valorizzazione e dall'altra alla razionalizzazione delle partecipate incaricando poi, ovviamente,

gli uffici competenti a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto.

Grazie.

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Grazie, consigliere Veronesi.

Ci sono degli interventi?

Prego, consigliere Evangelisti.

CONSIGLIERA EVANGELISTI

Grazie, Presidente.

Su questa delibera ho già espresso le mie perplessità in ordine a Bologna Finanziaria in Commissione.

Ho chiesto delucidazioni, mi sono state fornite, però qualche perplessità rimane. È stata oggetto anche di rilievo in passato da parte dell'organo di revisione, c'è una liquidazione che dura diversi anni, dal 2018, si auspicava potesse terminare nel 2021 così non sarà, è vero che non ci sono più dipendenti ma è vero che c'è un patrimonio e anche un liquidatore i cui costi vanno supportati.

Per Bologna Fiere si accoglie la richiesta della Città Metropolitana, da nove a cinque appunto la diminuzione dei membri del Consiglio di Amministrazione si rileva però come risposta non sia stata fornita e qualche perplessità c'è è vero che il GAL non è oggetto di questo documento si è però dato atto della legittimità, della valenza di questo strumento anche perché è l'unico strumento per cui si possono gestire determinati contributi è anche vero allora che si potrebbe dare atto del fatto che anche in questo caso il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione potrebbe essere diminuito in quanto risulta superiore a coloro che sono impiegati nel GAL.

Per quanto riguarda Area Blu avevamo già espresso in passato le nostre perplessità nell'avvalersi di questa, non ravvisiamo che i servizi siano svolti da questa società, appunto non possono essere svolti o con personale interno, assunto, in particolar modo ci sono alcuni interventi sia nell'ambito del circondario imolese ma anche gestiti per conto della Città metropolitana ad esempio la gestione dei passi carrai che non ci risulta siano gestiti con efficienza e le risposte vengono date ai cittadini appunto come enunciato.

Il voto quindi – così faccio anche la dichiarazione di voto - sarà contrario.

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Grazie, consigliere Evangelisti.

Ci sono altri interventi?

Non ne vedo.

Dichiarazioni di voto. Prego.

Non ne vedo.

Pertanto solo la dichiarazione di voto della consigliera Evangelisti.

Prego, Segretario passiamo alle operazioni di voto, anche qua esprimiamo l'immediata eseguibilità oltre al proprio voto per la delibera.

SEGRETARIO GENERALE

Evangelisti.

CONSIGLIERA EVANGELISTI

Contrario per entrambe.

SEGRETARIO GENERALE

Ferri.

CONSIGLIERA FERRI

Favorevole per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE

Gnudi.

CONSIGLIERE GNUDI

Favorevole per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE

Lelli.

CONSIGLIERE LELLI

Favorevole per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE

Lembi.

CONSIGLIERA LEMBI

Favorevole per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE

Mengoli.

CONSIGLIERE MENGOLI

Astenuto e astenuto.

SEGRETARIO GENERALE

Monesi

CONSIGLIERE MONESI

Favorevole, favorevole.

SEGRETARIO GENERALE

Palumbo.

CONSIGLIERA PALUMBO

Astensione per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE

Persiano.

CONSIGLIERE PERSIANO

Favorevole per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE

Ruscigno.

CONSIGLIERE RUSCIGNO

Favorevole per entrambi.

SEGRETARIO GENERALE

Santi.

CONSIGLIERA SANTI

Favorevole, favorevole.

SEGRETARIO GENERALE

Tinti.

CONSIGLIERE TINTI

Favorevole per entrambe.

SEGRETARIO GENERALE

Veronesi.

CONSIGLIERE VERONESI

Favorevole per entrambe.

SEGRETARIO GENERALE

Quindi abbiamo 10 favorevoli, 2 astenuti e 1 contrario per entrambe le votazioni.

VICESINDACO METROPOLITANO TINTI

Benissimo. Quindi l'oggetto è approvato.

Approvata anche l'immediata eseguibilità.

Oggetto Stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città metropolitana di Bologna di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019 e approvazione Razionalizzazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, lo stato di attuazione della Revisione Periodica delle partecipazioni societarie detenute dalla Città metropolitana di Bologna, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019.
2. Approva, per le ragioni indicate in motivazione, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dalla Città metropolitana di Bologna alla data del 31 dicembre 2019, come risultante dalla relazione eseguita in ottemperanza alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui alle previsioni degli artt. 20 e 26 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, così come mod. dal D.Lgs. 100/2017, di cui all'allegato sub A), quale parte integrante e sostanziale al presente atto.
3. Dà atto che la Città metropolitana di Bologna detiene al 31/12/2019 la partecipazione in n. 12 società dirette, di cui n. 2 in liquidazione (Atc S.p.A. e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.) mentre non detiene alcuna partecipazione indiretta.
4. Incarica i competenti uffici a predisporre e curare tutti i relativi adempimenti eventualmente necessari per l'attuazione di quanto previsto al precedente punto 2.
5. Comunica la presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. 175/2016, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016, tramite il portale dedicato, pubblicandola nel contempo sul sito internet dell'Amministrazione – sezione Amministrazione trasparente.
6. Conferisce al presente atto l'immediata eseguibilità per le ragioni indicate in motivazione.

Motivazione

Il 23 settembre 2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che costituisce il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017, c.d. “decreto correttivo”.

Si dà atto che, con l’entrata in vigore di tale decreto, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l’art. 24 del Testo Unico, agli Enti locali di eseguire, entro il 23 settembre 2017, un’operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché, a partire dal 2018, una razionalizzazione periodica disciplinata dall’art. 20, con cadenza annuale. Infatti, l’art. 26, comma 11, del Testo Unico dispone che alla razionalizzazione periodica, di cui all’art. 20, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 e, conseguentemente, per quella da effettuare al 31/12/2020, si dovrà fare riferimento alla situazione al 31/12/2019.

Si richiama l’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 relativo all’obbligo per le pubbliche amministrazioni di effettuare annualmente, entro il 31/12, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrono i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione entro il 31 dicembre di ogni anno, come già rilevato.

Tale adempimento deve essere effettuato anche dalle Amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione. L’obbligo di ripetere l’esercizio su base annuale consentirà quindi di tenere conto dell’evoluzione dei fattori rilevanti per la scelta e conformarla alle diverse esigenze nel frattempo eventualmente intervenute. Si dà atto che la mancata adozione degli atti di razionalizzazione periodica, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti. Si applica l’art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. In particolare si rileva che in caso di mancata adozione dell’atto ricognitivo il socio pubblico non può esercitare i diritti di socio nei confronti della società. In caso di adozione di Piani di Razionalizzazione, i medesimi devono essere corredati da una relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione e sono adottati, ove in sede di analisi, le amministrazioni pubbliche rilevino

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di Euro (coordinamento art. 20, comma 2 e art. 26, comma 12 quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

Si dà altresì atto che si possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1, del medesimo articolo, per

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Inoltre, occorre tenere conto che le disposizioni sopra richiamate devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L'ambito della ricognizione richiesta, a norma del predetto art. 20, è esteso alle partecipazioni "detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche", ove, ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico, si deve intendere per "partecipazione" la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, lett. f) e per "partecipazione indiretta" la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione Pubblica (art. 2, lett. g).

In adempimento alle previsioni degli articoli 20 e 26 del Testo Unico sulle società partecipate, la Città metropolitana di Bologna redige il documento di analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette e nessuna indiretta, alla data del 31 dicembre 2019, di cui all'allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si dà atto che si è scelto di rendere conto, analogamente ai precedenti provvedimenti di razionalizzazione, anche di eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data, al fine di fornire una informazione più completa e nel contempo maggiormente aderente alla realtà.

Si dà atto altresì che è stata effettuata la disamina delle partecipazioni alla luce delle disposizioni contenute nel decreto in questione e sono state valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

Inoltre si evidenzia che la formulazione normativa contenuta nella legge di bilancio 2019, comma 724,

ha introdotto il comma 6 bis all'art. 26 del D.Lgs. 175/2016, che statuisce che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6, ovvero alle società costituite dai Gruppi di azione locale (Gal) e di Gruppi di Azione Locale Leader. In attuazione della predetta disposizione, anche nel presente provvedimento, il Gal dell'Appennino Bolognese Soc. cons. a r.l è escluso dalla procedura di razionalizzazione periodica disciplinata dall'art. 20. Si darà comunque atto della legittima detenibilità della partecipazione con la verifica del requisito di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.Lgs. 175/2016, ovvero l'oggetto dell'attività di beni e servizi deve essere strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Si dà comunque atto che la società, a maggioranza privata, e che presenta nel quinquennio risultati di esercizio positivi, è sottoposta, ai sensi dell'art. 147 quater del TUEL, ai previsti controlli da parte dell'Ente e le sono stati pertanto attribuiti gli obiettivi gestionali nel Documento Unico di Programmazione (DUP).

Si evidenzia altresì che, nella redazione del presente provvedimento, l'Ufficio competente ha tenuto conto degli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, pubblicati dalla Struttura di Monitoraggio del MEF, ex art. 15 del TUSP, d'intesa con la Corte dei Conti, il 20 novembre 2019 sul sito del predetto ministero.

Pertanto, il format adottato per il provvedimento in oggetto, risulta complessivamente coerente con il dettaglio delle informazioni richieste dai richiamati indirizzi, nonché con la nozione di “fatturato medio triennale” fornita dalla Corte dei Conti – Sez. reg. di controllo per l'Emilia-Romagna con deliberazione del 28 marzo 2017 n. 54 in ordine all'art 20, comma 2, lett. d) del TUSP e con il rispetto dei limiti previsti sempre dall' art. 20 comma 2, lett. d) coordinato con l'art. 26, comma 12 quinquies del TUSP medesimo.

Poiché l'art. 20 in materia di razionalizzazione periodica, prevede l'adozione di una relazione sui risultati ottenuti a seguito delle azioni di razionalizzazione adottate dall'Ente, si rileva che, anche quest'anno, in occasione della predisposizione del presente provvedimento, si renderà formalmente conto dell'esito dei risultati raggiunti, assolvendo contemporaneamente anche a tale previsto adempimento.

A tal proposito si richiama la delibera del Consiglio Metropolitan n. 70 del 17 dicembre 2019 con la quale, in attuazione dell'art. 20 del richiamato decreto, è stata approvata la Revisione Periodica al 31/12/2018, in continuità con la precedente Revisione Periodica al 31/12/2017 e con la Revisione Straordinaria, approvate pur esse dal Consiglio metropolitan, rispettivamente con delibera n. 55 del 12/12/2018 e delibera n. 47 del 27/09/2017.

Si ricorda che, in data 19 settembre 2019, si è perfezionata la cessione delle azioni detenute dall'Ente in CRPA S.p.A. in favore di un altro socio, il Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano di Reggio Emilia, per l'importo di Euro 12.900,00. A seguito di tale cessione, le partecipazioni societarie dirette della Città metropolitana sono scese da 13 a 12 unità, di cui n. 2 società sono in liquidazione (Atc S.p.A in liquidazione e Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A in liquidazione). Mentre, con riferimento all'unica società indirettamente detenuta dall'Ente tramite Area Blu S.p.A., Comunica S.c.a.r.l., in data 18 marzo 2019, la medesima è stata posta in liquidazione ed è stata cancellata dal Registro Imprese in data 31 luglio 2019; per l'effetto è venuta meno la partecipazione della Città metropolitana nella società detenuta indirettamente.

Si dà pertanto atto dello stato di attuazione della Revisione Periodica di cui alla citata delibera di

Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019, in cui si evidenziano i seguenti risultati

- Atc S.p.A. in liquidazione, la società deriva dalla trasformazione (ex artt. 18, comma 3 del D.Lgs. 19/11/1997 n. 422 e 115 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) del “Consorzio A.T.C. Azienda Trasporti Consorziali di Bologna” in società per azioni. A seguito dell’operazione di scissioni/fusione di Atc S.p.A. e Fer S.r.l., perfezionata il 1° febbraio 2012, la società, che fino all’inizio del mese di maggio 2014, è stata transitoriamente titolare della gestione della sosta e dei servizi complementari alla mobilità del Comune di Bologna (gestione contrassegni, car sharing, ecc..), è stata posta in scioglimento e conseguente liquidazione per decisione dell'Assemblea straordinaria, in data 30 giugno 2014, a seguito dell’aggiudicazione a Tper S.p.A. della gara per il servizio di gestione della sosta e dell’acquisto, da parte di quest’ultima, del ramo d’azienda di Atc perfezionata il 4 maggio 2014. La relativa procedura di liquidazione è tuttora in corso. Non è attualmente possibile stimare i tempi per la conclusione della liquidazione in quanto condizionati dall’esito di controversie legali in corso in particolare con l'Agenzia dell'Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna - riguardante l'applicazione del c.d. Cuneo Fiscale ai fini Irap; sul medesimo tema si conferma, anche quest’anno, che si resta in attesa che venga fissata l'udienza in Cassazione oppure che sia accolta l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Si dà atto che si è concluso nel mese di novembre 2019 il contenzioso con Tper, con una sentenza in primo grado favorevole ad Atc ma è condizionata all’esito della sentenza di Cassazione in merito al Cuneo fiscale 2007-2010. Si dà atto che ad oggi la società si trova in carenza di liquidità; si auspica tuttavia che la conclusione della procedura di liquidazione avvenga entro l'esercizio 2021. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all’allegato sub A);

- BolognaFiere S.p.A, con specifico riferimento agli interventi di razionalizzazione relativi alla riduzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 9 a 5, chiesti alla società, a fronte dei rilievi della Corte dei Conti, Sezione Emilia Romagna, di cui alla deliberazione n. 67/2018 e connessi alla identificazione del controllo congiunto da parte dei soci pubblici sulla società, si evidenzia che, a seguito della formale richiesta inviata dal Sindaco, nella doppia veste di Sindaco metropolitano e del Comune di Bologna, di cui al PG. 7305/2019, allo stato, non si è avuto alcun riscontro. Sul tema controllo congiunto rispetto alla società BolognaFiere si conferma, comunque, quanto già evidenziato nell'ambito delle Revisione Periodiche di cui alle più volte richiamate delibere di Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2019 e n.55 del 12/12/2018, ovvero che la Città metropolitana non detiene sulla società né un controllo solitario, ai sensi dell'art. 2359 c.c., né un controllo condiviso in base a quanto previsto dall'art 2, lett. b) del D.Lgs. 175/2016 e che l'eventuale definizione di un controllo pubblico si scontra con l'attività svolta da BolognaFiere che opera in un settore liberalizzato, con una forte vocazione commerciale, anche con profili di internazionalità, ponendo in tal modo la società all'interno di vincoli non adeguati alla propria mission. Un eventuale controllo pubblico potrebbe essere acquisito attraverso la sottoscrizione di accordi con altri soci pubblici, che presuppone la volontà dei partecipanti ad una comune definizione di determinati oggetti assembleari ma ciò non costituisce interesse dei soci pubblici medesimi, di cui non si riscontrano orientamenti comuni in merito alle scelte strategiche fino ad oggi proposte dall'organo amministrativo, come ulteriormente specificato nella scheda relativa alla società nel paragrafo “controllo congiunto” di cui alla relazione allegata sub A). Come

già evidenziato nell'ambito del "contesto di riferimento", non esiste un'uniformità di vedute sul tema "controllo congiunto" da parte della stessa Corte dei Conti, del MEF e dell'ANAC. In particolare, si dà atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 25 del 29 luglio 2019, ha ribadito quanto già esposto nella precedente sentenza n. 16/2019 ossia che la partecipazione maggioritaria di più P.A non può di per sé giustificare l'affermazione di un coordinamento di fatto né può tradursi automaticamente in "controllo". Sono invece necessarie norme di legge o statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime o maggioritario delle PA, tali da determinare effettivamente la capacità delle stesse di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società. Le opinioni contrastanti, pur esse specificate nella relazione di cui all'allegato sub A), nel paragrafo "contesto di riferimento" e nella relativa scheda di BolognaFiere, richiedono con urgenza la necessità di un chiarimento normativo su tale definizione. Nel frattempo la Società ha in corso di studio l'ipotesi di un percorso per rendere concreta la possibile aggregazione tra BolognaFiere e la Fiera di Rimini, che è una società quotata in borsa, ma finora non vi è stata una formale comunicazione in tal senso da parte della società medesima;

- Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A. in liquidazione, si ricorda che la Città metropolitana ha deliberato di dismettere la partecipazione entro un anno dall'approvazione della Revisione Straordinaria in quanto i servizi resi dalla Società potevano essere acquistati anche sul libero mercato. A seguito del perfezionamento dell'operazione di cessione della Centrale elettrotermofrigorifera ed in relazione all'accordo di cessione raggiunto con Ervet S.p.A. del ramo di azienda relativo ai servizi tecnici, in attuazione della Legge regionale n. 1 del 16 marzo 2018, con delibera dell'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2018, i soci all'unanimità, in esecuzione dei rispettivi piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, hanno deliberato lo scioglimento anticipato della società a norma dell'art. 2484 n. 6 c.c., ponendola in liquidazione con effetto dal 25 settembre 2018 e nominando conseguentemente un liquidatore, con la relativa attribuzione di poteri; ciò è avvenuto nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 175/2016. La procedura di liquidazione, che avverrà sulla base dei criteri stabiliti nella citata Assemblea straordinaria del 31 luglio 2018, è attualmente in corso. Si dà atto che, a far data dall'avvio della liquidazione, la società non è più operativa, fatta salva l'attività di gestione degli impianti fotovoltaici ancora di proprietà della stessa, ed è priva di personale dipendente. Il patrimonio di Finanziaria Bologna Metropolitana in liquidazione risulta inoltre costituito anche da tre immobili ad uso autorimessa e da un terreno di importanti dimensioni che non si presentano di facile e pronta liquidazione per la loro natura, a cui si aggiungono progetti e realizzazioni plastiche relativi al compimento di grandi opere (quali il Fiera District) che hanno contraddistinto l'ultra quarantennale attività della società. Relativamente alla dismissione degli impianti fotovoltaici, il liquidatore rileva che proseguono le attività con l'Università di Bologna per definire la procedura di cessione degli impianti fotovoltaici medesimi. Con riguardo alla cessione dei terreni e dei garage, si dà atto della disponibilità alla gestione delle gare pubbliche per la cessione di tali immobilizzazioni da parte dell'ufficio gare del socio Comune di Bologna. Si dà altresì atto che nel 2020 sono stati esperiti due tentativi di vendita dei predetti immobili che, purtroppo, non sono andati a buon fine. Con riferimento ai plastici ed ai materiali ad essa afferenti (progetti, documentazione fotografica ed altro) di proprietà di Finanziaria Bologna Metropolitana, che erano custoditi nei magazzini di BolognaFiere e che dovevano essere liberati, stante la

volontà manifestata dai Soci di non cedere tali beni sul libero mercato e della disponibilità manifestata dall'Assemblea legislativa della Regione alla custodia di tali beni, i Soci medesimi hanno ritenuto opportuno procedere con un contratto di comodato gratuito per l'assegnazione provvisoria di tali beni alla Regione medesima. Quanto ai plastici, sempre di proprietà della Società, ma detenuti dall'Università, nel 2020 è stato sottoscritto un analogo contratto di comodato gratuito mentre, con riferimento ai plastici detenuti dalla Fondazione Innovazione Urbana, è in corso di perfezionamento omologo contratto. Si precisa che il bilancio relativo all'esercizio 2019 si è chiuso con una perdita di Euro 180.559,00, che è stata coperta mediante utilizzo, per pari importo, della Riserva contributi ex art. 55 del DPR n. 917/86 /TUIR. Il Liquidatore ha evidenziato che, nei primi mesi del 2020, a causa della pandemia da Covid-19 e alle conseguenti restrizioni, le operazioni di liquidazione hanno subito un inevitabile rallentamento e pertanto ad oggi non vi sono elementi per prevedere quali effetti possa avere tutto ciò sui tempi di completamento della procedura previsti per la fine del 2021. In ogni caso, la chiusura della relativa procedura è comunque subordinata al realizzo di tutte le attività di cessione degli impianti del fotovoltaico, del terreno e dei garage.

Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

- Interporto Bologna S.p.A, si evidenzia che allo stato, analogamente al precedente provvedimento di Revisione Periodica, al Tavolo Interistituzionale per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per "il Polo funzionale di Interporto Bologna" è ancora in corso di discussione la relativa bozza. Non si è potuto pertanto dar luogo alla valutazione degli esiti del Tavolo per l'elaborazione dell'Accordo Territoriale per verificare gli effetti su Interporto anche alla luce del riassetto organizzativo e proprietario in corso, tenuto comunque conto delle modifiche introdotte all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 da parte della legge di stabilità 2019 (legge n.145/2018). Con riguardo alla manifestazione di interesse da parte di un privato inviata alla società e ai soci in relazione a un possibile acquisto di azioni rappresentanti una quota significativa di capitale sociale, si dà atto che è stata presentata un'offerta a luglio del 2020 ma è stata dichiarata inaccettabile dai soci pubblici interessati in quanto non vincolante e condizionata. Nel frattempo, a maggio 2020, la società ha comunicato ai soci l'interesse di un altro investitore privato che ha manifestato un'esigenza di approfondimento dei dati economico-patrimoniali e finanziari di Interporto, ma ad oggi non è stata avanzata una formale proposta. L'eventuale presentazione di una concreta proposta comporterà la necessità di verificare e valutare i relativi effetti sulla società e sulla stessa partecipazione dell'Ente a Interporto. Per un maggior dettaglio si rinvia alla relativa scheda contenuta nella relazione di cui all'allegato sub A);

Si dà atto che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni sono anch'essi descritti nell'allegato sub A).

Si dà altresì atto che nel corso del 2019, e comunque ad oggi, non sono state costituite nuove società, né l'Ente ha partecipato a società già costituite e né vi sono state nuove modalità di gestione di servizi pubblici locali che hanno comportato, ai sensi dell'art 239, comma 1, lett. b), punto 3 del TUEL, l'obbligatorietà del parere del Collegio dei Revisori dell'Ente, né è stata inoltre rilevata la necessità di ulteriori dismissioni o di piani di riassetto per la razionalizzazione e la fusione di società e che, pertanto, si tratta di ricognizione pienamente allineata ed in continuità con le precedenti Revisioni Periodiche e con la Revisione Straordinaria, adottata ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs. 175/2016; conseguentemente il medesimo Collegio, anche in

assenza di un esplicito riferimento normativo e di uno specifico indirizzo della Struttura di Monitoraggio del MEF, e tenuto conto della posizione assunta dall'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti locali (ANCREL), coerentemente con l'orientamento già seguito nel precedente Piano, non ha rilevato la necessità di pronunciarsi sul presente provvedimento di Revisione.

Si precisa che i revisori dell'Ente si erano già espressi con un giudizio favorevole sulla coerenza nel suo complesso, sullo stato di attuazione della Revisione Straordinaria delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dalla Città Metropolitana di Bologna e l'approvazione della Revisione Periodica al 31/12/2017, di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 55 del 12/12/2018.

Si precisa altresì che, alla data di definizione del provvedimento in questione, tenuto conto degli esiti dello stato di attuazione della Revisione Periodica previamente evidenziati, le partecipazioni dirette della Città metropolitana si confermano in n.12 mentre non si rileva alcuna partecipazione indiretta.

Si dà atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti competente, ai sensi dell'art. 5, comma 4, tramite l'applicativo "ConTe" e alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art- 15 del D.Lgs. n. 175 del 2016, tramite il portale dedicato. La deliberazione viene altresì pubblicata sul sito internet dell'Ente alla sezione Amministrazione trasparente.

Per quanto sopra esposto, si ritiene di approvare lo stato di attuazione della Revisione Periodica della partecipazioni societarie direttamente detenute dalla Città metropolitana di cui alla delibera del Consiglio metropolitano n. 70 del 17/12/2018 nonché il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019 in adempimento delle previsioni degli artt. 20 e 26 del citato Testo Unico, entrambi descritti nell'allegato sub A), che fornisce un ulteriore impulso per la prosecuzione di processi volti, da una parte, alla valorizzazione e, dall'altra, alla razionalizzazione delle partecipate, incaricando gli uffici competenti a compiere tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo e controllo, propone alla Conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. Su proposta del sindaco metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana.

Lo Statuto della Città metropolitana prevede all'articolo 27¹, comma 2, lett. a), le attribuzioni del Consiglio metropolitano.

Si rileva l'opportunità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere nei termini di legge all'adempimento normativo.

¹ *Spettano al Consiglio metropolitano le seguenti competenze*

a) deliberare gli atti fondamentali che la legge riserva alla competenza dei Consigli comunali, con particolare riferimento a regolamenti, piani e programmi;

omissis

La presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in relazione all'attuazione delle operazioni previste attualmente in corso

Infine, la presente deliberazione è stata inoltrata al Collegio dei Revisori dell'Ente.

Pareri

Si sono espressi favorevolmente, acquisendo in atti i rispettivi pareri, la Responsabile dell'U.O. Società in relazione alla regolarità tecnica e la Dirigente del Settore Programmazione e gestione risorse in relazione alla regolarità contabile.

Si dà conto che il presente atto è stato proposto dal Consigliere delegato competente per materia.

Sentita la competente Commissione consiliare nella seduta del 9 dicembre 2020.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città Metropolitana per gg. 15 consecutivi.

Allegati

sub A) Relazione

Messo ai voti dal Vice Sindaco metropolitano, il su esteso partito di deliberazione è approvato con voti favorevoli n.10 (TINTI FAUSTO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.1 (EVANGELISTI MARTA), e astenuti n.2 (MENGOLI LORENZO, PALUMBO ADDOLORATA), resi per chiamata nominale

Il Consiglio, inoltre, stante l'urgenza del provvedimento, con voti favorevoli n.10 (TINTI FAUSTO, FERRI MARIARAFFAELLA, GNUDI MASSIMO, LELLI LUCA, LEMBI SIMONA, MONESI MARCO, PERSIANO RAFFAELE, RUSCIGNO DANIELE, SANTI RAFFAELLA, VERONESI GIAMPIERO), contrari n.1 (EVANGELISTI MARTA), e astenuti n.2 (MENGOLI LORENZO, PALUMBO ADDOLORATA), resi per chiamata nominale

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del T.U. 18.8.2000, n. 267.

omissis

Il Vice Sindaco metropolitano FAUSTO TINTI - Il Segretario Generale ROBERTO FINARDI
Estratto conforme all'originale.

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Città metropolitana per gg.15 consecutivi dal 10/12/2020 al 24/12/2020.
Bologna, 10/12/2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).